*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 144° — Numero 19**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 24 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.**

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia delle entrate



### Agenzia del territorio



## CIRCOLARI

### Ministero dell'economia e delle finanze



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10

**Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca**

DECRETO 20 dicembre 2002.

**Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.**

**03A00441**

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11

**Agenzia delle entrate**

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2003.

**Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2003 concernenti l'anno 2002, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2003 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74-*bis* con le relative istruzioni.**

**03A00556**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 agosto 2002.

**Disciplina dei corsi di cui all'art. 1, comma 3, ed all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dei corsi di aggiornamento per gli ufficiali dello stato civile e d'anagrafe.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante norme per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, che fra l'altro dispone che le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso;

Visto l'art. 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, che dispone che i corsi di cui all'art. 1, comma 3, sono organizzati e disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, adottato sentita l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe;

Visto l'art. 1-*ter*, comma 1 del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, con il quale il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, pari a € 516.456,90, come limite di impegno decennale, a decorrere dall'anno 2001, in favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile;

Visti i propri precedenti decreti in data 8 giugno 1987 e in data 21 dicembre 1990, concernenti l'organizzazione dei corsi di formazione e qualificazione professionale degli ufficiali di stato civile previsti dall'art. 27 della legge 26 aprile 1983, n. 131;

Sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (A.N.U.S.C.A.);

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

Ai sensi del presente decreto si intende:

*a)* per Ministero: il Ministero dell'interno;

*b)* per U.T.G.: gli Uffici territoriali del Governo;

*c)* per A.N.U.S.C.A.: l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe;

*d)* per A.N.C.I.: l'Associazione nazionale comuni italiani;

*e)* per Comitato: il Comitato tecnico-scientifico;

*f)* per D.P.R.: il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 2.

*Organizzazione*

1) Gli U.T.G. promuovono, organizzano e curano, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, lo svolgimento dei corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale dello stato civile di cui all'art. 1, comma 3, del D.P.R., nonché i corsi di aggiornamento per gli ufficiali dello stato civile e di anagrafe, in base alle esigenze dei comuni posti nel territorio delle rispettive province.

Qualora gli U.T.G. non siano in grado di organizzare i corsi summenzionati, vi provvede direttamente la Direzione centrale per i servizi demografici.

2) I corsi vengono autorizzati singolarmente dal Ministero che all'inizio di ciascun anno:

*a)* programma l'attività formativo-professionale e ne definisce i contenuti;

*b)* fissa annualmente gli obiettivi da raggiungere nell'attività formativo-professionale;

*c)* delibera il programma annuale dei corsi;

*d)* fissa i criteri per la redazione dei piani di studio delle diverse categorie di attività formative;

*e)* fissa i criteri e le modalità di svolgimento delle prove di esame;

*f)* stabilisce i limiti di spesa per le attività formativo-professionali da espletare nel corso dell'anno.

3) Il Ministero provvede a rilasciare le certificazioni delle idoneità di cui all'art. 1, comma 3, del D.P.R.

4) I corsi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere affidati alle strutture operative dell'A.N.C.I. o dell'A.N.U.S.C.A. o di altre associazioni od enti di provata esperienza in materia di formazione professionale.

Art. 3.

*Convenzioni*

1) L'affidamento dei corsi agli enti indicati al quarto comma del precedente art. 2, è regolamentato da convenzioni da stipulare fra gli stessi e gli U.T.G., sulla base di apposito schema di convenzione di riferimento.

Art. 4.

*Finanziamento dei corsi*

1) Gli U.T.G., nell'ambito delle direttive generali del Ministro, ricevono i finanziamenti annuali per l'organizzazione dei corsi di cui al precedente art. 2 sulla base

sia del numero dei comuni presenti nelle rispettive province, sia del documento programmatico che gli stessi U.T.G. presentano al Ministero, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i corsi verranno effettuati. Il Ministero approva il documento programmatico e assegna i relativi finanziamenti.

2) Il documento programmatico di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredato della seguente documentazione per ciascun corso:

*a)* piano di studio;

*b)* elenco dei docenti;

*c)* preventivo di spesa;

*d)* ente o associazione a cui si intende affidare il corso;

3) Gli U.T.G., entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentano al Ministero la relazione delle spese sostenute per l'organizzazione dei corsi svolti nell'anno precedente.

Art. 5.

*Durata dei corsi*

1) I corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale dello stato civile hanno la durata di dodici giorni per un massimo di cento ore, comprese quelle dedicate all'esame finale.

2) I corsi di aggiornamento per ufficiali dello stato civile e di anagrafe hanno una durata di sei giorni per un massimo di cinquanta ore, comprese quelle dedicate all'esame finale.

3) Per coloro che posseggono i requisiti di cui all'art. 4, comma 2 del D.P.R., i corsi di abilitazione avranno la durata di sei giorni, anziché di dodici.

4) Per coloro che dai rispettivi sindaci sono stati delegati, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R., alla funzione di ufficiale dello stato civile pur non essendo in possesso dei requisiti predetti, i corsi abilitativi avranno la durata di dodici giorni.

5) I partecipanti che abbiano superato il limite di assenze corrispondente al 20% delle ore di durata del corso, vengono esclusi dall'esame finale con provvedimento del direttore del corso stesso.

Art. 6.

*Svolgimento dei corsi e metodologia didattica*

1) I corsi devono svolgersi secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto.

2) L'insegnamento deve avere carattere teorico-pratico e deve articolarsi prevalentemente in esercitazioni pratiche su operazioni e procedure connesse ai servizi dello stato civile e d'anagrafe, con particolare riguardo alla materia informatica.

Art. 7.

*Partecipanti*

1) Ai corsi partecipano i dipendenti a tempo indeterminato dei servizi demografici degli enti locali.

2) Il Ministero, su proposta degli U.T.G., può autorizzare, in casi eccezionali, lo svolgimento di corsi o seminari di aggiornamento destinati ad altre categorie di personale che operano anche nel settore dei servizi demografici.

3) Gli U.T.G., nel programmare i corsi abilitanti alle funzioni di ufficiale dello stato civile, dovranno dare la precedenza ai dipendenti dei comuni delegati, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R., alla funzione di ufficiale dello stato civile.

Art. 8.

*Docenti*

1) Le associazioni ed enti ai quali è affidato lo svolgimento dei corsi devono avvalersi di docenti scelti sulla base della particolare esperienza e qualificazione posseduta nella materia e nei servizi dello stato civile e demografici.

2) Il compenso dei docenti non potrà essere fissato in misura superiore rispetto a quanto stabilito per i docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 9.

*Direttore dei corsi*

1) Per ciascun corso è nominato un direttore, che sovrintende al buon andamento del corso e assicura il regolare svolgimento delle lezioni.

2) Terminato il corso e l'esame finale, il direttore del corso deve redigere una dettagliata relazione conclusiva, nella quale dovranno essere indicati i risultati conseguiti, in correlazione alla metodologia di insegnamento adottata, le lacune emerse e le eventuali proposte di miglioramento.

3) Nel caso di corsi abilitanti alla funzione di ufficiale dello stato civile, la relazione deve essere corredata dei nominativi e della sede di servizio dei dipendenti abilitati, e trasmessa al Ministero, per il rilascio della relativa attestazione e per l'aggiornamento dell'apposito elenco dallo stesso tenuto e pubblicato sul sito web dell'amministrazione dell'interno.

Art. 10.

*Comitato tecnico-scientifico*

1) Il Ministero può avvalersi, in materia di corsi di abilitazione alle funzioni di ufficiale dello stato civile nonché in materia di formazione e di aggiornamento professionale degli ufficiali di stato civile e d'anagrafe,

della consulenza di un Comitato tecnico-scientifico, costituito con decreto ministeriale nella seguente composizione:

dal direttore centrale per i servizi demografici, che presiede;

di un funzionario con qualifica di vice prefetto in servizio presso il Ministero;

da un rappresentante dell'A.N.C.I., dalla stessa designato;

da un rappresentante dell'A.N.U.S.C.A., dalla stessa designato;

da un docente universitario;

da due esperti in materia di formazione, organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, nonché in materia relativa al sistema delle autonomie locali;

un vice prefetto aggiunto svolge le funzioni di segretario.

2) Il Comitato dura in carica due anni.

3) I componenti sono rinnovabili.

4) Non sono previste spese a carico del Ministero per il funzionamento del Comitato.

Art. 11.

*Entrata in vigore*

1) Le predette disposizioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2002

*Il Ministro:* PISANU

03A00647

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 ottobre 2002.

**Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL con decorrenza 1° luglio 2002 per il settore industria.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2001, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2001 per il settore industria;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 223 del 9 maggio 2002;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2001 rispetto all'anno 2000, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,7 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in € 56,30 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2002, nella misura di € 11.823,00 e di € 21.957,00.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 31.618,08 per i comandanti e per i capi macchinisti, in € 26.787,54 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in € 24.372,27 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2000 e precedenti: 1,0270;

anno 2001 e primo semestre 2002: 1,0000.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2002, è fissato in € 389,32.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2002, è fissato in € 1.559,91.

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2002

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2002*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro e politiche sociali, foglio n. 376*

03A00533

---

DECRETO 31 ottobre 2002.

**Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL con decorrenza 1° luglio 2002 per il settore agricoltura.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2001, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2001 per il settore agricoltura;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 223 del 9 maggio 2002;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2001 rispetto all'anno 2000, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,7 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 14, lettera *c)*, della legge 19 luglio 1993, n. 243, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte, è fissata a decorrere dal 1° luglio 2002, in € 17.844,82.

A norma dell'art. 14, lettera *e)*, della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1), lettera *b)*, del citato testo unico, è fissata dal 1° luglio 2002, in € 11.823,00, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2002, è fissato in € 389,32.

Art. 3.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2002, è fissato in € 1.559,91.

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2002

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2002*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro e politiche sociali, foglio n. 377*

03A00534

DECRETO 31 dicembre 2002.

**Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Ascoli Piceno.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 201 del 25 marzo 1993, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno;

Vista la nota datata 4 dicembre 2002 dell'Unione provinciale agricoltori, con la quale si comunica la sostituzione, per dimissione, del sig. Passarini Franco con il sig. Gaspari Maurizio;

Decreta:

Il sig. Gaspari Maurizio è nominato componente della commissione provinciale di conciliazione di Ascoli Piceno, in sostituzione del sig. Passarini Franco, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 31 dicembre 2002

*Il direttore provinciale:* RICCI

03A00570

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 gennaio 2003.

**Autorizzazione all'Azienda Speciale Firenze Tecnologia della camera di commercio in Firenze, come organismo notificato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 791/1977, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 626/1996.**

IL MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva n. 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza con la quale Firenze Tecnologia - Azienda speciale della camera di commercio, con sede in via Volta dei Mercanti n. 1 - 50122 Firenze, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e rendere pareri alla Commissione europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Azienda speciale Firenze Tecnologia della camera di commercio di Firenze è designata ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

2. Il suddetto organismo è designato altresì ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva n. 73/23/CEE.

Art. 2.

1. Firenze Tecnologia - Azienda speciale della camera di commercio è tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della presente designazione il Ministero delle attività produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2003

*Il direttore generale*
*dello sviluppo produttivo*
*e competitività del Ministero*
*delle attività produttive*
GOTI

*Il direttore generale*
*della tutela delle condizioni*
*di lavoro del Ministero*
*del lavoro e delle politiche sociali*
DADDI

03A00552

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2002.

**Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale n. 32011 del 6 dicembre 2000.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 16 luglio 2002, supplemento ordinario con il quale è stato aggiornato il registro nazionale delle varietà di viti;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001 nelle sedute del 4 marzo,

17 aprile, 16 settembre e 9 ottobre 2002 ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni del registro nazionale delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

Il registro nazionale delle varietà di vite aggiornato da ultimo con decreto ministeriale del 15 maggio 2002 viene modificato solamente nelle parti riportate nell'allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Coloro che richiedono l'iscrizione delle varietà di vite e/o l'omologazione dei cloni di varietà di vite nel registro nazionale di cui all'art. 1, o comunque i loro aventi causa, sono tenuti alla conservazione in purezza delle varietà di vite e/o dei cloni di varietà di vite medesimi.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica.

Roma, 27 novembre 2002

*Il direttore generale:* ABATE

ALLEGATO 1

**REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ DI VITE**
**(D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164)**

**Sezione I - vitigni ad uve da vino**

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 8 | ALBAROLA B. | (26) Bianchetta genovese B. |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - CVT 3 | Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 10 | ALICANTE N. | (51)Cannonau N., Garnacha tinta N., Granaccia N., Grenache N., (236) Tocai rosso N. |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - ISV - ICA PG | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree – Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA) | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 14 | ARNEIS B. | ------------------------------ |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - CVT CN 15 | C.N.R. – Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino | 1987 |
| 2 | I - CVT CN 19 | C.N.R. – Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino | 1987 |
| 3 | I - CVT CN 32 | C.N.R. – Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino | 1987 |
| 4 | I – VCR 1 | Vivai Cooperativi Rauscedo | 2000 |
| 5 | I – VCR 2 | Vivai Cooperativi Rauscedo | 2000 |
| 6 | I – VCR 4 | Vivai Cooperativi Rauscedo | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 36 | BOSCO B. | ----------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - CVT 3 | Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite | 2002 |
| 2 | I - CVT 101 | Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 43 | CANAIOLO NERO N. | ----------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - RAUSCEDO 6 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1969 |
| 2 | I - NIPOZZANO 8 | Università degli Studi di Pisa | 1976 |
| 3 | I - MUGELLO 30 | Università degli Studi di Pisa | 1980 |
| 4 | I - CAN-N-6 | Università degli Studi di Firenze | 1978 |
| 5 | I - FEDIT 23 - CH | Sig. Giuseppe Tocchetti | 1990 |
| 6 | I - FEDIT 24 - CH | Consorzio Agrario di Siena | 1990 |
| 7 | I - FEDIT 25 - CH | Sig. Giuseppe Tocchetti | 1990 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 336 | CARMENÈRE N. | ----------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - VCR 22 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2001 |
| 2 | I - VCR 700 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2001 |
| 3 | I - VCR 702 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 64 | COCOCCIOLA B. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - UBA-RA CC 6 | Università degli Studi di Bari Dipartimenti di Difesa delle Piante dalle Malattie e di Protezione delle Piante e Microbiologia applicata – Regione Abruzzo. Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) | 2002 |
| 2 | I - UBA-RA CC 31 | Università degli Studi di Bari Dipartimenti di Difesa delle Piante dalle Malattie e di Protezione delle Piante e Microbiologia applicata - Regione Abruzzo. Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 67 | COLORINO N. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - COL-N-6 | Università degli Studi di Firenze | 1978 |
| 2 | I - U.S. FI-PI 30 | Università degli Studi di Firenze - Università degli Studi di Pisa | 1994 |
| 3 | I - COLORO-2000/8 | Università degli Studi di Firenze. Dipartimenti di Ortoflorofrutticoltura e di Biotecnologie Agrarie - Università degli Studi di Pisa. Dip.to di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose - Consorzio Vino Chianti Classico - Regione Toscana . Assessorato Agricoltura | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 88 | FREISA N. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - CVT 15 | C.N.R. - Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino | 1994 |
| 2 | I - CVT 20 | C.N.R. - Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino | 1994 |
| 3 | I - CVT 154 | C.N.R. - Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino | 1994 |
| 4 | I - VCR 1 | Vivai Cooperativi Rauscedo | 2000 |
| 5 | I - VCR 3 | Vivai Cooperativi Rauscedo | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 93 | GRECANICO DORATO B. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - VCR 13 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 97 | GRECO B. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - VCR 6 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2001 |
| 2 | I - VCR 11 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2001 |
| 3 | I - VCR 2 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2002 |
| 4 | I - VCR 5 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 112 | LAGREIN N. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - SMA 63 | Istituto Agrario di San Michele all'Adige | 1978 |
| 2 | I - SMA 66 | Istituto Agrario di San Michele all'Adige | 1978 |
| 3 | I - LB 511 | Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg | 1981 |
| 4 | I - LB 523 | Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg | 1981 |
| 5 | I - LB 509 | Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg | 1981 |
| 6 | I - SMA 65 | Istituto Agrario di San Michele all'Adige | 1990 |
| 7 | I - ISMA 261 | Istituto Agrario di San Michele all'Adige | 2002 |
| 8 | I - ISMA 265 | Istituto Agrario di San Michele all'Adige | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 132 | MALVASIA BIANCA LUNGA B. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - RAUSCEDO 2 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1969 |
| 2 | I - CENAIA 2 | Università degli Studi di Pisa | 1976 |
| 3 | I - MBD-F7-A2-11 | Università degli Studi di Firenze | 1978 |
| 4 | I - FEDIT 26-CH | Sig. Giuseppe Tocchetti | 1990 |
| 5 | I - FEDIT 27-CH | Sig. Giuseppe Tocchetti | 1990 |
| 6 | I - VCR 10 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1995 |
| 7 | I - UBA-RA MV 9 | Università degli Studi di Bari Dipartimenti di Difesa delle Piante dalle Malattie e di Protezione delle Piante e Microbiologia applicata – Regione Abruzzo. Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 279 | MALVASIA DI CANDIA AROMATICA B. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - PC MACA 62 | Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Agraria di Piacenza | 1988 |
| 2 | I - PC MACA 66 | Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Agraria di Piacenza | 1988 |
| 3 | I - PC MACA 68 | Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Agraria di Piacenza | 1988 |
| 4 | I – VCR 27 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 138 | MALVASIA ISTRIANA B. | ------------------------------ |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - ISV CONEGLIANO 1 | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano | 1969 |
| 2 | I - ISV-F6 | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia | 1990 |
| 3 | I - VCR 4 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1995 |
| 4 | I - ERSA FVG 120 | Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia | 2002 |
| 5 | I - ERSA FVG 121 | Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 146 | MERLOT N. | ------------------------------ |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - RAUSCEDO 3 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1969 |
| 2 | I - RAUSCEDO 12 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1969 |
| 3 | I - RAUSCEDO 18 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1969 |
| 4 | I - FEDIT 1 C.S.G. | Sig. Giuseppe Tocchetti | 1969 |
| 5 | I - ISV-F-V 2 | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia | 1990 |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 6 | I - ISV-F-V4 | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia | 1990 |
| 7 | I - ISV-F-V6 | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia | 1990 |
| 8 | I - ISV-F-V5 | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia | 1990 |
| 9 | I - BM-8B | Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale | 1990 |
| 10 | I - BM-5A | Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale | 1990 |
| 11 | I – VCR 1 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2000 |
| 12 | I – VCR 101 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2002 |
| 13 | I - ERSA FVG 350 | Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia | 2002 |
| 14 | I - ERSA FVG 351 | Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 150 | MONTEPULCIANO N. | ------------------------------ |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - RAUSCEDO 7 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1969 |
| 2 | I - AP-MP 1 | Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani" di Ascoli Piceno | 1977 |
| 3 | I - AP-MP 3 | Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani" di Ascoli Piceno | 1977 |
| 4 | I – VCR 100 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2002 |
| 5 | I - UBA-RA MP 11 | Università degli Studi di Bari Dipartimenti di Difesa delle Piante dalle Malattie e di Protezione delle Piante e Microbiologia applicata – Regione Abruzzo. Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) | 2002 |
| 6 | I - UBA-RA MP 12 | Università degli Studi di Bari Dipartimenti di Difesa delle Piante dalle Malattie e di Protezione delle Piante e Microbiologia applicata – Regione Abruzzo. Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) | 2002 |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 7 | I – UBA- RA MP 13 | Università degli Studi di Bari Dipartimenti di Difesa delle Piante dalle Malattie e di Protezione delle Piante e Microbiologia applicata – Regione Abruzzo, Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) | 2002 |
| 8 | I – UBA- RA MP 14 | Università degli Studi di Bari Dipartimenti di Difesa delle Piante dalle Malattie e di Protezione delle Piante e Microbiologia applicata – Regione Abruzzo, Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 151 | MONTONICO BIANCO B. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - UBA-RA MT 32 | Università degli Studi di Bari Dipartimenti di Difesa delle Piante dalle Malattie e di Protezione delle Piante e Microbiologia applicata – Regione Abruzzo, Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 154 | MOSCATO GIALLO B. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - RAUSCEDO 1 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1969 |
| 2 | I - VCR 5 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1995 |
| 3 | I - VCR 102 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1997 |
| 4 | I - ISV V 5 | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano | 1999 |
| 5 | I - ISV V 33 | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano | 1999 |
| 6 | I - VCR 100 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 160 | NEBBIOLO N. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - RAUSCEDO 3 (Michet) | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1969 |
| 2 | I - RAUSCEDO 6 (Chiavennasca) | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1969 |
| 3 | I - RAUSCEDO 1 (Lampia) | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1969 |
| 4 | I - CN 36 | C.N.R. - Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino | 1980 |
| 5 | I - CN 111 | C.N.R. - Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino | 1980 |
| 6 | I - CVT CN 142 | C.N.R. - Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino | 1990 |
| 7 | I - CVT CN 230 | C.N.R. - Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino | 1990 |
| 10 | I – CVT 63 (Michet) | C.N.R. – Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino | 2001 |
| 11 | I – CVT 66 (Michet) | C.N.R. - Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino | 2001 |
| 12 | I – CVT 71 (Michet) | C.N.R. - Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino | 2001 |
| 13 | I – CVT 308 (Picotener) | C.N.R. - Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino | 2001 |
| 14 | I - CVT 415 (Picotener) | C.N.R. - Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino | 2001 |
| 15 | I - CVT 423 (Picotener) | C.N.R. - Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite di Torino | 2001 |
| 16 | I - 12 (Chiavennasca) | Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori. Sondrio - Regione Lombardia Direzione Agricoltura | 2002 |
| 17 | I - 21 (Chiavennasca) | Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori. Sondrio - Regione Lombardia Direzione Agricoltura | 2002 |
| 18 | I - 34 (Chiavennasca) | Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori. Sondrio - Regione Lombardia Direzione Agricoltura | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 181 | PASSERINA B. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I – VCR 6 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2001 |
| 2 | I - UBA-RA PA 18 | Università degli Studi di Bari Dipartimenti di Difesa delle Piante dalle Malattie e di Protezione delle Piante e Microbiologia applicata – Regione Abruzzo. Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) | 2002 |
| 3 | I - TCG 2 ISV | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 184 | PECORINO B. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - UBA-RA PE 19 | Università degli Studi di Bari Dipartimenti di Difesa delle Piante dalle Malattie e di Protezione delle Piante e Microbiologia applicata – Regione Abruzzo. Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) | 2002 |
| 2 | I - 1 ISV | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 190 | PIGATO B. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - CVT 55 | Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite | 2002 |
| 2 | I - CVT [illegible] | Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 191 | PIGNOLA N. | ---------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - 18 | Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio - Regione Lombardia Direzione Agricoltura | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 205 | REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N. | ---------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - ISV-F1 | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano- Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Ven.Giulia | 1990 |
| 2 | I - ISV-F4 FOPPANI | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Ven.Giulia | 1990 |
| 3 | I - VCR 14 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1995 |
| 4 | I - ERSA FVG 400 | Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Ven.Giulia | 2002 |
| 5 | I - ERSA FVG 401 "VILLA CHIOZZA" | Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Ven.Giulia | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 215 | ROSSOLA NERA N. | ---------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - 29 | Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio – Regione Lombardia Direzione Agricoltura | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 218 | SANGIOVESE N. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole) | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1969 |
| 2 | I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio) | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1969 |
| 3 | I - SG 2 T | Università degli Studi di Bologna Dip. di Coltura Arboree | 1976 |
| 4 | I - SG 4 T | Università degli Studi di Bologna - Dip. di Colture Arboree | 1976 |
| 6 | I - SG 12 T | Università degli Studi di Bologna – Dip. di Colture Arboree | 1976 |
| 7 | I - PECCIOLI 1 | Università degli Studi di Pisa | 1976 |
| 8 | I - AP-SG [illegible] | Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani" di Ascoli Piceno | 1977 |
| 9 | I - AP-SG 2 | Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani" di Ascoli Piceno | 1977 |
| 10 | I - SS-F9-A5-48 | Università degli Studi di Firenze | 1978 |
| 11 | I - MONTALCINO 42 | Università degli Studi di Pisa | 1980 |
| 12 | I - CSV-AP-SG5 | Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani" di Ascoli Piceno | 1990 |
| 13 | I - FEDIT 20-CH | Consorzio Agrario di Siena | 1990 |
| 14 | I - FEDIT 21-CH | Sig. Giuseppe Tocchetti | 1990 |
| 15 | I - FEDIT 22-CH | Sig. Giuseppe Tocchetti | 1990 |
| 16 | I - VCR 4 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1995 |
| 17 | I - VCR 19 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1995 |
| 18 | I - UBA 74 C | Università degli Studi di Bari - Dip. di Difesa delle Piante dalle Malattie e Istituti di Coltivazioni Arboree e Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari | 1992 |
| 19 | I - UBA 79 C | Università degli Studi di Bari - Dip. di Difesa delle Piante dalle Malattie e Istituti di Coltivazioni Arboree e Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari | 1992 |
| 20 | I - VCR 5 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1994 |
| 21 | I - VCR 6 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1994 |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 22 | I - VCR 30 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1994 |
| 23 | I - U.S. FI-PI 3 | Università degli Studi di Firenze - Università degli Studi di Pisa | 1994 |
| 25 | I - U.S. FI-PI 172 | Università degli Studi di Firenze - Università degli Studi di Pisa | 1994 |
| 26 | I - B-BS-11 | Università degli Studi di Firenze | 1978 |
| 27 | I - VCR 23 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1995 |
| 28 | I - BF 10 | Istituto Agrario di S. Michele all'Adige - Regione Toscana - Soc. Banfi S.p.A. - Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale | 1996 |
| 29 | I - BF 30 | Istituto Agrario di S. Michele all'Adige - Regione Toscana - Soc. Banfi S.p.A. - Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale | 1996 |
| 30 | I - TIN-10 | Istituto Agrario di S. Michele all'Adige - Regione Toscana - Soc. Banfi S.p.A. - Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale | 1996 |
| 31 | I - TIN-50 | Istituto Agrario di S. Michele all'Adige - Regione Toscana - Soc. Banfi S.p.A. - Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale | 1996 |
| 32 | I - JANUS-10 | Istituto Agrario di S. Michele all'Adige - Regione Toscana - Soc. Banfi S.p.A. - Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale | 1996 |
| 33 | I - JANUS-20 | Istituto Agrario di S. Michele all'Adige - Regione Toscana - Soc. Banfi S.p.A. - Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale | 1996 |
| 34 | I - VCR 26 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1996 |
| 35 | I - VCR 103 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1996 |
| 36 | I - UBA 631 | Università degli Studi di Bari – Dip. di Difesa delle Piante dalle Malattie e Istituti di Coltivazioni Arboree e Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari | 1996 |
| 37 | I - UBA 634 | Università degli Studi di Bari – Dip. di Difesa delle Piante dalle Malattie e Istituti di Coltivazioni Arboree e Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari | 1996 |
| 38 | I - VCR 102 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1997 |
| 39 | I - CCL 2000/1 | Consorzio Vino Chianti Classico - Regione Toscana - Università degli Studi di Firenze - Università degli Studi di Pisa | 1999 |
| 40 | I – CCL 2000/2 | Consorzio Vino Chianti Classico - Regione Toscana - Università degli Studi di Firenze - Università degli Studi di Pisa | 1999 |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 41 | I - CCL 2000/3 | Consorzio Vino Chianti Classico - Regione Toscana - Università degli Studi di Firenze - Università degli Studi di Pisa | 1999 |
| 42 | I - CCL 2000/4 | Consorzio Vino Chianti Classico - Regione Toscana - Università degli Studi di Firenze - Università degli Studi di Pisa | 1999 |
| 43 | I - MI-BF-50 | Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale | 1999 |
| 44 | I - MI-TIN-20 | Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale | 1999 |
| 45 | I - MI-TIN-30 | Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale | 1999 |
| 46 | I - MI-TIN-40 | Università degli Studi di Milano – Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale | 1999 |
| 47 | I - C. FUTURO 1 | Consorzio Vino Chianti - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze - Università degli Studi di Pisa - Dip.to di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose | 2000 |
| 48 | I - C. FUTURO 2 | Consorzio Vino Chianti - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze - Università degli Studi di Pisa - Dip.to di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose | 2000 |
| 49 | I - C. FUTURO 3 | Consorzio Vino Chianti - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze - Università degli Studi di Pisa - Dip.to di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose | 2000 |
| 50 | I - C. FUTURO 4 | Consorzio Vino Chianti - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze - Università degli Studi di Pisa - Dip.to di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose | 2000 |
| 51 | I - VCR106 | Vivai Cooperativi Rauscedo | 2000 |
| 52 | I - VCR108 | Vivai Cooperativi Rauscedo | 2000 |
| 53 | I - Fedit 30 ESAVE | Sig. Tocchetti - Centro ricerche produzioni vegetali | 2000 |
| 54 | I - Fedit 38 ESAVE | Sig. Tocchetti - Centro ricerche produzioni vegetali | 2000 |
| 55 | I - VCR 105 | Vivai Cooperativi Rauscedo | 2001 |
| 56 | I - VCR 109 | Vivai Cooperativi Rauscedo | 2001 |
| 57 | I - VCR [illegible] | Vivai Cooperativi Rauscedo | 2001 |
| 58 | I - JANUS 50 | Università degli Studi di Milano - Istituti di Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale | 2001 |
| 59 | I – CSV - SG 4 | Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani" | 2002 |
| 60 | I – CSV - SG 6 | Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani" | 2002 |
| 61 | I - 9 ISV - CSV | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani" | 2002 |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 62 | I – ISV RC 1 | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano | 2002 |
| 63 | I – ISV 2 | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano | 2002 |
| 64 | I – CCL 2000/5 | Università degli Studi di Firenze, Dipartimenti di Ortoflorofrutticoltura e di Biotecnologie Agrarie - Università degli Studi di Pisa, Dip.to di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose - Consorzio Vino Chianti Classico - Regione Toscana , Assessorato Agricoltura | 2002 |
| 65 | I – CCL 2000/6 | Università degli Studi di Firenze, Dipartimenti di Ortoflorofrutticoltura e di Biotecnologie Agrarie - Università degli Studi di Pisa. Dip.to di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose - Consorzio Vino Chianti Classico - Regione Toscana , Assessorato Agricoltura | 2002 |
| 66 | I – CCL 2000/7 | Università degli Studi di Firenze, Dipartimenti di Ortoflorofrutticoltura e di Biotecnologie Agrarie - Università degli Studi di Pisa. Dip.to di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose - Consorzio Vino Chianti Classico - Regione Toscana , Assessorato Agricoltura | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 372 | TINTILIA N. | ------------------------------ |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| ------ | ------------------ | ------------------------------------------------ | ---------------- |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 235 | TOCAI FRIULANO B. | ------------------------------ |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - RAUSCEDO 5 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1969 |
| 2 | I - RAUSCEDO 14 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1969 |
| 3 | I – FEDIT 19 C.S.G. | Sig. Giuseppe Tocchetti | 1969 |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 4 | I – ISV-F3 | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano – Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Ven.Giulia | 1990 |
| 5 | I – ISV-F6 | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano – Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Ven.Giulia | 1990 |
| 6 | I – ISV-F8 | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano – Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Ven.Giulia | 1990 |
| 8 | I – VCR 9 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1992 |
| 9 | I – VCR 100 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2001 |
| 10 | I – VCR 33 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 332 | TREBBIANO ABRUZZESE B. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I – VCR 3 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2001 |
| 2 | I – UBA-RA TR 27 | Università degli Studi di Bari Dipartimenti di Difesa delle Piante dalle Malattie e di Protezione delle Piante e Microbiologia applicata - Regione Abruzzo, Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 243 | TREBBIANO SPOLETINO B. | ---------------------------------- |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I ISV-ICA PG | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree - Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA) | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 254 | VERDICCHIO BIANCO B. | Trebbiano di Lugana B., (239) Trebbiano di Soave B. |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - RAUSCEDO 2 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1969 |
| 2 | I - CSV-AP VE2 | Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani" di Ascoli Piceno | 1990 |
| 3 | I - CSV-AP VE5 | Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani" di Ascoli Piceno | 1990 |
| 4 | I - VCR 107 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1999 |
| 5 | I - VCR 28 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2002 |
| 6 | I - VCR 3 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2002 |
| 7 | I - 10 ISV | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 256 | VERDUZZO FRIULANO B. | ------------------------------ |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I - RAUSCEDO 5 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1969 |
| 2 | I - ISV-F2 | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Ven.Giulia | 1990 |
| 3 | I - VCR 2 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1994 |
| 4 | I - VCR 100 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2002 |
| 5 | I - VCR 200 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 258 | VERMENTINO B. | ------------------------------ |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I – CAPVS 12 | Università degli Studi di Sassari | 1991 |
| 2 | I – VCR 1 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | 1994 |
| 3 | I – CAPVS 3 | Università degli Studi di Sassari | 1994 |
| 4 | I – CVT 78 | Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite | 2002 |
| 5 | I – CVT 84 | Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite | 2002 |
| 6 | I – CAPVS 1 | Università degli Studi di Sassari | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 260 | VERNACCIA DI ORISTANO B. | ------------------------------------ |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | CAPVS 1 | Università degli Studi di Sassari | 2002 |
| 2 | CAPVS 2 | Università degli Studi di Sassari | 2002 |
| 3 | CAPVS 3 | Università degli Studi di Sassari | 2002 |

| Codice | Varietà | Sinonimi riconosciuti |
|---|---|---|
| 261 | VERNACCIA DI S. GIMIGNANO B. | ------------------------------------ |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | I – V-P-6 | Università degli Studi di Firenze | 1978 |
| 2 | I – U.S. FI-PI 8 | Università degli Studi di Firenze - Università degli Studi di Pisa | 1994 |
| 3 | I – UFLR C S.GIMIGNANO 3 | Università degli Studi di Firenze. Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura - Vivai Cooperativi di Rauscedo - ARSIA. Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze Consorzio della denominazione San Gimignano | 2002 |

Cloni omologati

| Codice | Denominazione | Proponente l'omologazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 4 | I – UFI R C S.GIMIGNANO 5 | Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura - Vivai Cooperativi di Rauscedo - ARSIA, Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze – Consorzio della denominazione San Gimignano | 2002 |
| 5 | I – UFI R C S.GIMIGNANO 13 | Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura - Vivai Cooperativi di Rauscedo - ARSIA, Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze - Consorzio della denominazione San Gimignano | 2002 |
| 6 | I – UFI R C S.GIMIGNANO 15 | Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura - Vivai Cooperativi di Rauscedo - ARSIA, Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze – Consorzio della denominazione San Gimignano | 2002 |
| 7 | I – UFI R C S.GIMIGNANO 16 | Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura - Vivai Cooperativi di Rauscedo - ARSIA, Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze - Consorzio della denominazione San Gimignano | 2002 |
| 8 | I – UFI R C S.GIMIGNANO 17 | Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura - Vivai Cooperativi di Rauscedo - ARSIA, Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze – Consorzio della denominazione San Gimignano | 2002 |
| 9 | I – UFI R C S.GIMIGNANO 19 | Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura - Vivai Cooperativi di Rauscedo - ARSIA, Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze – Consorzio della denominazione San Gimignano | 2002 |

**SEZIONE V – elenco proponenti l'omologazione dei cloni**

| Codice | Denominazione proponente | Indirizzo |
|---|---|---|
| 1 | Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano | Viale XXVIII Aprile, 26<br>31015 Conegliano (TV) |
| 2 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | Via Udine, 39 – 33095 Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda (PN) |
| 3 | Sig. Giuseppe Tocchetti | Via Campolongo 42<br>35020 Due Carrare (PD) |
| 4 | Vivaio Governativo di Viti Americane | Via Lo Bianco, 1 – 90100 PALERMO |
| 5 | Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg | 39040 Vadena – Ora (BZ) |
| 6 | Istituto Agrario di San Michele all'Adige | Via E. Mach, 1<br>38010 San Michele all'Adige (TN) |
| 7 | Università degli Studi di Milano<br>Istituto di Patologia Vegetale | Via Celoria, 2 – 20133 MILANO |
| 8 | Università degli Studi di Bologna<br>Dipartimento di Colture Arboree | Via Filippo Re, 6 - 40126 BOLOGNA |
| 9 | Università degli Studi di Pisa<br>Dip.to di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose | Via del Borghetto, 80 – 56124 PISA |
| 10 | Dr. Gino Salvaterra | c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige<br>Via E. Mach, 1<br>38010 San Michele all'Adige (TN) |
| 11 | Università degli Studi di Bari<br>Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia applicata | Via Amendola, 165/A – 70126 BARI |
| 12 | Consiglio Nazionale delle Ricerche<br>Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite | Via L. da Vinci, 44 – 10095 Grugliasco (TO) |
| 13 | Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani" | Via Garibaldi s.n.c. – 63100 ASCOLI PICENO |
| 14 | Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari | Via G. Mameli, 126/D – 09123 CAGLIARI |
| 15 | Università degli Studi di Firenze<br>Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura | Polo Scientifico, Viale delle Idee, 30 – 50019 SESTO FIORENTINO (FI) |
| 16 | Università Cattolica del "Sacro Cuore"<br>Facoltà di agraria di Piacenza – Istituto di Frutticoltura | Via Emilia Parmense, 84<br>29100 PIACENZA |
| 17 | Comitato Vitivinicolo Veronese | c/o Ispettorato Regionale Agricoltura<br>Via Locatelli, 1 – 37100 VERONA |

| Codice | Denominazione proponente | Indirizzo |
|---|---|---|
| 18 | Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza | Corso Fogazzaro, 37 – 36100 VICENZA |
| 19 | Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed Istituto di Patologia Vegetale | Via Valdisavoia, 5 – 95123 CATANIA |
| 20 | Cantina sperimentale di Milazzo | Via XX Luglio s.n.c. – 98057 Milazzo (ME) |
| 21 | Veneto Agricoltura | Via Roma, 34 – 35020 Legnaro (PD) |
| 22 | Cantina sperimentale di Noto | Largo Pantheon, 1 – 96017 Noto (SR) |
| 23 | Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia | Via Montesanto, 15/6 – 34170 GORIZIA |
| 24 | Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria | c/o Regione Piemonte Assessorato Agricoltura Settore produzione agricola Corso Stati Uniti, 21 10128 TORINO |
| 25 | Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale | Via E. De Nicola – 07100 SASSARI |
| 26 | Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree | Fraz. San Pietro – 06121 PERUGIA |
| 27 | Regione Toscana – Assessorato Agricoltura | Via di Novoli, 26 – 50127 FIRENZE |
| 28 | Soc. Banfi S.p.A. | S. Angelo Scalo - 53024 Montalcino (SI) |
| 29 | Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia | Viale Bornata, 65 – 25123 BRESCIA |
| 30 | Consorzio Vino Chianti Classico | Via Pianigiani 9 – Radda in Chianti (SI) |
| 31 | Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca | Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI |
| 32 | Centro Ricerche Produzioni Vegetali | Via Vicinale Monticino 1965 47020 Diegaro di Cesena (FO) |
| 33 | Università degli Studi di Milano Istituto di Coltivazioni Arboree | Via Celoria, 2 – 20133 MILANO |
| 34 | Università degli Studi di Bologna Istituto di Patologia Vegetale | Via Filippo Re, 6 – 40126 BOLOGNA |
| 35 | Università degli Studi di Bari Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali | Via Amendola, 165/A – 70126 BARI |
| 36 | Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari | Via Amendola, 165/A – 70126 BARI |
| 37 | ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze | Via Pietrapiana, 30 - 50121 FIRENZE |

| Codice | Denominazione proponente | Indirizzo |
|---|---|---|
| 38 | Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie | Via Valdisavoia, 5 - 95123 CATANIA |
| 39 | Consorzio Vino Chianti | Lungarno Corsini,4 – 50144 FIRENZE |
| 40 | Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano | Via delle Case Nuove, 15 – 53045 Montepulciano (SI) |
| 41 | Regione Lombardia - Direzione Agricoltura | P.zza IV Novembre, 5 – 20124 MILANO |
| 42 | Consorzio Agrario di Siena | Via Pianigiani 9 – 53100 SIENA |
| 43 | Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie | Via G. Donizetti, 6 – 50144 FIRENZE |
| 44 | Consorzio della denominazione San Gimignano | Villa della Rocca - 53037 San Gimignano (SI) |
| 45 | Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio | Via Valeriana 32 – 23100 SONDRIO |
| 46 | Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA) | Via Mario Angeloni, 63 - 06124 PERUGIA |
| 47 | Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) | P.zza Torlonia - 67051 AVEZZANO (AQ) |

03A00529

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 7 gennaio 2003.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico ed ufficio assistenza bollo di Potenza.**

### IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota n. 9937 del 30 dicembre 2002 con la quale la procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Potenza nel giorno 31 dicembre 2002 dalle ore 14,45 alle ore 16,30 per assemblea del personale;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza - protocollo n. 1886 del 30 dicembre 2002 che ha comunicato la predetta chiusura;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico ed ufficio bollo di Potenza è accertato il giorno 31 dicembre 2002 dalle ore 14,45 alle ore 16,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 7 gennaio 2003

*Il direttore regionale:* CARLETTA

03A00532

DECRETO 8 gennaio 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 13 dicembre 2002 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 13 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 gennaio 2003

*Il direttore regionale:* ORSI

03A00569

DECRETO 10 gennaio 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli nel giorno 13 dicembre 2002 per la mancata apertura degli sportelli a causa dello sciopero nazionale dei lavoratori pubblici indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, e UIL come da richiesta inoltrata, con nota del 17 dicembre 2002, prot. n. 81/2002, della procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.

*Motivazioni.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 13 dicembre 2002, il personale dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli, ha aderito allo sciopero dei lavoratori pubblici indetto dalla CGIL, CISL e UIL non consentendo l'apertura degli sportelli al pubblico.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, appilcabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 gennaio 2003

*Il direttore regionale:* ORLANDI

03A00667

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2003.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 13 dicembre 2002, l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona.

*Motivazioni.*

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 13 dicembre 2002 per lo sciopero generale nazionale dei lavoratori del pubblico impiego.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 9 gennaio 2003

*Il direttore regionale:* DE MUTIIS

03A00665

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2003.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pesaro.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 13 dicembre 2002, l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

*Motivazioni.*

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 13 dicembre 2002 per lo sciopero generale nazionale dei lavoratori del pubblico impiego.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 9 gennaio 2003

*Il direttore regionale:* DE MUTIIS

03A00666

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Milano, servizi di pubblicità immobiliare.**

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 971605 del 17 dicembre 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Milano, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo nel giorno 13 dicembre 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Milano è dipeso dall'adesione degli agenti contabili allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 13 gennaio 2003, prot. n. 11, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Milano, nel giorno 13 dicembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 gennaio 2003

*Il direttore compartimentale:* ETTORRE

03A00706

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 14 gennaio 2003, n. 1.

**Ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali.**

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato generale*
*Alle amministrazioni centrali dello Stato ed alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato*
*Agli enti pubblici non economici*
*Agli uffici centrali di bilancio presso le amministrazioni centrali ed uffici centrali di ragioneria presso le amministrazioni autonome dello Stato*
*Alle ragionerie provinciali dello Stato*
e, per conoscenza:
*Al Consiglio di Stato: Segretariato generale*
*Alla Corte dei conti: Segretariato generale*
*All'amministrazione centrale della Banca d'Italia*

È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 2002 il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali», i cui ambiti di applicabilità, oggettivo e soggettivo sono rinvenibili negli articoli 1 e 2 del predetto decreto.

Il provvedimento in parola, che si applica ai contratti conclusi dall'8 agosto 2002, postula da parte degli addetti ai centri di responsabilità, deputati agli acquisti, comportamenti e iniziative per velocizzare il sistema dei pagamenti relativo alle forniture di beni e servizi, pena l'aggravio di oneri per la finanza pubblica comportanti accertamento di responsabilità per danno all'erario.

Pertanto i dirigenti e gli addetti ai centri di costo delle amministrazioni e degli enti in indirizzo provvederanno a snellire, anche mediante informatizzazione, le procedure seguite, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie, volti ad evitare l'accollo di maggiori costi che determinerebbero una lievitazione della spesa pubblica.

Infatti l'art, 4 del decreto legislativo n. 231/2002 prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori – pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, pubblicato con cadenza semestrale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, maggiorato di sette punti (art. 5) – dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Inoltre, ex art. 3 del decreto legislativo *de quo*, non spettano interessi moratori soltanto nell'ipotesi in cui «il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Meritevoli di speciale attenzione risultano poi le disposizioni di cui all'art. 6, per le quali «il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salvo la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile».

Corre altresì l'obbligo di precisare che l'art. 4, comma 4 e l'art. 5, comma 1, riservano rispettivamente alle parti la facoltà di concordare per iscritto un termine di pagamento superiore a quello indicato nel comma 1 dello stesso art. 4 e un saggio degli interessi per ritardato pagamento diverso da quello fissato nel medesimo art. 5, sempre nei limiti consentiti dall'art. 7 che sanziona con la nullità le condizioni risultanti gravemente inique nei confronti del creditore.

Si invitano, pertanto, i responsabili dell'attività contrattuale a valutare l'opportunità, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale *par condicio* tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice.

Il quadro normativo rappresentato presuppone una P.A. al passo con i tempi, comportamenti virtuosi ed una particolare ed attenta cura da parte dei responsabili nella materia in esame e nella gestione delle relative risorse di bilancio.

Si confida nella puntuale osservanza della presente.

Roma, 14 gennaio 2003

*Il Ministro:* TREMONTI

**03A00648**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.27224-XV.J(2663) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 150 Doronzo», che il sig. D'Oronzo Vito intende produrre nella propria fabbrica in Guagnano (Lecce) - località Camarda, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27225-XV.J(2664) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata Multicolore Doronzo», che il sig. D'Oronzo Vito intende produrre nella propria fabbrica in Guagnano (Lecce) - località Camarda, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27226-XV.J(2665) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 200 Doronzo», che il sig. D'Oronzo Vito intende produrre nella propria fabbrica in Guagnano (Lecce) - località Camarda, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**Da 03A00490 a 03A00492**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'8 gennaio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1999 di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva n. 95/16/CE per gli allegati V, VI e X, emesso a nome della società C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l., con sede in via Carlo Boncompagni n. 36 - 20139 Milano;

Esaminata la domanda del 27 novembre 2002 e la relativa documentazione presentata all'organismo sotto indicato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva n. 95/16/CE elencati:

C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l, con sede in via Carlo Boncompagni, 36 - Milano:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

Il rinnovo dell'autorizzazione ha la durata di un anno decorrente dalla data di emissione del decreto.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 2 gennaio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1999 di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva n. 95/16/CE per gli allegati V, VI e X, emesso a nome della società I.N.C.S.A. - Istituto nazionale sicurezza ascensori S.r.l., con sede in via M. Peroglio n. 16 - 00144 Roma;

Esaminata la domanda del 20 giugno 2002 e la relativa documentazione presentata all'organismo sotto indicato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva n. 95/16/CE elencati:

I.N.C.S.A. - Istituto nazionale sicurezza ascensori S.r.l., con sede in via M. Peroglio n. 16 - 00144 Roma:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

Il rinnovo dell'autorizzazione ha la durata di un anno decorrente dalla data di emissione del decreto.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 7 gennaio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1999 di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva n. 95/16/CE per gli allegati V, VI e X, emesso a nome della società Sicurcert S.r.l., con sede in via G. Spontini n. 10 - 51100 Pistoia;

Esaminata la domanda del 2 settembre 2002 e la relativa documentazione presentata all'organismo sotto indicato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva n. 95/16/CE elencati:

Sicurcert S.r.l., con sede in via G. Spontini n. 10 - 51100 Pistoia:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

Il rinnovo dell'autorizzazione ha la durata di un anno decorrente dalla data di emissione del decreto.

**03A00573-03A00574-03A00575**

## ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2002, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).**

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

| ANNI E MESI | | INDICI (Base 1995=100) | Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dell'anno precedente | di due anni precedenti |
| 2001 | Dicembre | 116,0 | 2,3 | 5,1 |
| | *Media* | *115,1* | | |
| 2002 | Gennaio | 116,5 | 2,3 | 5,4 |
| | Febbraio | 116,9 | 2,3 | 5,3 |
| | Marzo | 117,2 | 2,4 | 5,3 |
| | Aprile | 117,5 | 2,4 | 5,5 |
| | Maggio | 111,7 | 2,3 | 5,4 |
| | Giugno | 117,9 | 2,3 | 5,2 |
| | Luglio | 118,0 | 2,3 | 5,1 |
| | Agosto | 118,2 | 2,5 | 5,3 |
| | Settembre | 118,4 | 2,6 | 5,2 |
| | Ottobre | 118,7 | 2,6 | 5,2 |
| | Novembre | 119,0 | 2,7 | 5,0 |
| | Dicembre | 119,1 | 2,7 | 5,0 |
| | *Media* | *117,9* | | |

**03A00476**

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.**

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1977 è risultato pari a 114,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 128,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 154,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 186,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 219,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 255,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 288,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 313,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 340,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 213,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 355,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 226,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 373,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 243,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 393,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 262,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 419,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 285,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 446,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 473,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 334,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 495,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 355,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 515,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 373,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 536,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 392,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 567,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 421,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 581,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 434,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 590,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 443,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 599,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 451,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 612,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 463,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 629,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 478,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 643,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 491,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 660,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 507,3.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 111,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 134,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 162,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 191,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 222,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 250,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 272,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 296,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 309,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 184,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 324,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 198,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 342,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 364,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 235,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 388,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 256,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 411,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 278,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 431,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 296,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 448,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 312,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 466,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 493,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 353,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 506,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 365,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 514,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 372,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 521,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 379,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 532,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 389,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 547,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 403,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 559,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 414,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 574,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 428,4.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 119,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 145,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 170,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 198,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 224,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 243,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 264,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 276,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 290,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 167,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 306,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 181,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 326,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 199,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 347,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 219,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 368,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 385,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 254,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 400,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 268,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 417,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 283,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 441,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 305,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 452,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 316,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 459,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 322,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 466,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 476,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 337,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 489,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 349,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 500,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 360,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 513,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 372,3.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 121,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 142,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 166,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 187,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 203,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 221,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 103,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 230,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 242,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 255,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 135,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 272,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 289,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 166,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 307,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 321,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 334,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 207,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 348,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 220,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 368,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 377,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 247,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 383,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 252,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 389,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 257,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 397,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 265,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 408,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 275,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 417,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 284,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 429,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 294,3.

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 117,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 137,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 154,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 168,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 182,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 67,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 190,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 200,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 84,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 211,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 94,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 225,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 106,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 239,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 253,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 265,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 144,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 276,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 287,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 164,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 304,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 179,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 312,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 186,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 316,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 191,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 321,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 328,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 201,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 337,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 210,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 345,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 217,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 354,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 225,7.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 116,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 131,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1984 e risultato pari a 142,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 154,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 161,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 48,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 169,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 56,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 179,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 190,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 203,0.

Ai sensi dell'art. della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 86,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 215,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 97,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 225,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 107,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 234,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 244,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 124,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 258,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 264,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 268,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 147,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 272,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 278,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 156,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 286,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 163,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 292,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 169,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 300,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 176,3.

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 112,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 122,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 133,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 22,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 139,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 27,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 146,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 34,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 154,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 41,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 164,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 174,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 60,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 185,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 70,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 193,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 78,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 201,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 209,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 92,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 221,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 104,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 227,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 109,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 231,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 234,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 239,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 246,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 126,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 251,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 131,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 258,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,5.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 108,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 118,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 8,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 123,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 13,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 129,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 19,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 136,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 25,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 145,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 33,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 154,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 164,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 171,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 58,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 178,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 186,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 71,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 196,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 80,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 201,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 205,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 88,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 208,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 91,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 212,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 95,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 218,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 100,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 223,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 105,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 229,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 110,7.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 108,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 113,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 119,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 125,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 133,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 142,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 150,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 158,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari 164,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari 171,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari 180,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari 185,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari 188,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari 191,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari 195,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari 200,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari 205,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari 210,7.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari 104,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari 109,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari 115,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 123,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 131,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 138,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 145,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 151,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 157,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 166,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 170,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 173,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 176,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 179,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 184,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 189,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 194,0.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 105,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 110,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 118,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 125,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 133,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 139,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 145,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 150,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 159,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 163,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 166,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 168,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 177,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 181,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 186,0.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 105,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 112,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 119,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 126,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 132,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 138,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 143,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 152,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 155,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 158,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 160,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 164,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 168,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 177,0.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 106,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari 113,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari 120,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari 125,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari 130,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari 136,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari 144,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari 147,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari 150,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari 152,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari 155,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari 159,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari 163,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari 167,8.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari 106,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari 112,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari 118,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 122,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 127,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 135,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 138,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 140,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 143,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 146,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 150,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 153,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 157,5.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 106,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 111,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 115,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 120,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 127,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 130,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 132,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 134,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 137,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 141,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 144,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 148,1.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 104,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 108,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 113,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 119,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 123,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 124,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 126,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 129,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 133,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari 136,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari 139,7.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari 104,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari 108,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari 114,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari 117,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari 119,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari 121,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari 123,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari 126,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari 129,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari 133,3.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari 104,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari 110,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari 112,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 114,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 116,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 118,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari 122,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 124,9

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 128,2.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 105,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 108,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 110,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 111,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 114,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 117,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 120,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 123,2.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 102,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 104,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 105,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 107,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 110,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 113,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 116,5.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 101,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 103,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 105,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 108,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 110,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 113,5.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 101,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 103,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 106,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 108,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 111,8.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 102,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2000 e' risultato pari a 104,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 107,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 110,2.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 102,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 105,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 107,9.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 102,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 105,0.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 102,7.

**03A00528**

## BANCA D'ITALIA

**Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della «Giorgio Vincent - Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.», in Nizza Monferrato, in liquidazione coatta amministrativa.**

Nella riunione del 6 dicembre 2002, tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Giorgio Vincent - Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.», con sede legale in Nizza Monferrato (AT) - posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 4 dicembre 2002 ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - il prof. avv. Alberto Jorio è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 57, comma 3, del citato d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

**03A00530**

**Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Giorgio Vincent - Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.», in Nizza Monferrato.**

La Banca d'Italia, con provvedimento del 5 dicembre 2002, ha nominato il sig. prof. avv. Paolo Gualtieri Commissario liquidatore e i sigg. prof. avv. Alberto Jorio, rag. Romolo Motta e sig. Franco Paletto componenti il Comitato di sorveglianza della «Giorgio Vincent - Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.», con sede legale in Nizza Monferrato (AT), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 4 dicembre 2002.

**03A00531**

## AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

**Contratto collettivo integrativo relativo al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell'art. 33 del C.C.N.L. stipulato il 16 febbraio 1999**

In data **8 gennaio 2003** alle ore 11.00 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

**L'ARAN:**

nella persona del Dott. Antonio Guida
per delega del Presidente Avv. Guido Fantoni FIRMATO

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

| Organizzazioni Sindacali | | Confederazioni Sindacali | |
|---|---|---|---|
| **CGIL/FP** | FIRMATO | **CGIL** | FIRMATO |
| **CISL/FPS** | FIRMATO | **CISL** | FIRMATO |
| **UIL/PA** | FIRMATO | **UIL** | FIRMATO |
| **CSA di Cisal/Fialp** | FIRMATO | **CISAL** | FIRMATO |
| **RDB/Parastato** | FIRMATO | **RDB/CUB** | FIRMATO |

Art. 1.

*Fondo area dei professionisti*

1. La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell'area dei professionisti prevista dall'art. 42 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 e dall'art. 4, comma 4, del C.C.N.L. del 14 marzo 2001 è integrata con le disposizioni dei commi seguenti.

2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei professionisti, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche dei professionisti, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei professionisti da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

3. La disciplina di cui al comma 2 si applica anche per remunerare attività dei professionisti che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosità.

4. Le risorse previste dall'art. 42, comma 2, lettera *d)*, del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 possono derivare, in particolare, dalla attivazione delle seguenti iniziative:

*a)* contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;

*b)* convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

*c)* contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

5. I risparmi di cui all'art. 42, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, fermo restando il contenuto delle vigenti disposizioni normative che destinano gli stessi risparmi all'incentivazione del personale, possono derivare anche da iniziative di collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento in comune di attività e/o per la realizzazione di sinergie nella gestione quali, ad esempio, la creazione di strutture associate al servizio di più enti.

6. Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5 sono destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, all'incentivazione delle prestazioni dei professionisti incaricati dello svolgimento delle specifiche attività, fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997.

Art. 2.

*Fondo area medica*

1. La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell'area medica prevista dall'art. 43 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 e dall'art. 4, comma 5, del C.C.N.L. del 14 marzo 2001 è integrata con le disposizioni dei commi seguenti.

2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei medici, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche dei medici, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei medici da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

3. La disciplina di cui all'art. 4, comma 10 del C.C.N.L. del 14 marzo 2001 si applica anche per remunerare attività dei medici che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosità.

4. Le risorse previste dall'art. 43, comma 2, lettera *d)* del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 possono derivare, in particolare, dalla attivazione delle seguenti iniziative:

*a)* contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;

*b)* convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

*c)* contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

5. I risparmi di cui all'art. 43, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, fermo restando il contenuto delle vigenti disposizioni normative che destinano gli stessi risparmi all'incentivazione del personale, possono derivare anche da iniziative di collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento in comune di attività e/o per la realizzazione di sinergie nella gestione, quali, ad esempio, la creazione di strutture associate al servizio di più enti.

6. Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5 sono destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, all'incentivazione delle prestazioni dei professionisti medici incaricati dello svolgimento delle specifiche attività, fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997.

Art. 3.

*Disposizioni per il personale dell'area medica*

1. In sede di contrattazione integrativa a livello di ente, possono essere definite le forme e le modalità per l'esercizio dell'attività libero-professionale prevista dall'art. 8 del C.C.N.L. del 14 aprile 1997 relativo all'accordo attuativo dell'art. 94 del C.C.N.L. dell'11 ottobre 1996.

2. Gli importi delle indennità previste per i medici previdenziali e per gli altri medici e veterinari dall'art. 33, comma 1, lettere *c)* e *d)*, dall'art. 34, comma 1, lettere *a)* e *b)* e dall'art. 35, comma 1, lettera *b)* del C.C.N.L. del 10 luglio 1997, possono essere rivalutate, in sede di contrattazione integrativa, anche in relazione alla nota congiunta all'accordo attuativo dell'art. 94 del C.C.N.L. - area della dirigenza e dei professionisti del 14 aprile 1997, qualora le risorse complessive del Fondo dell'area medica di cui all'art. 2 aventi carattere di stabilità e di continuità nel tempo, presentino le disponibilità necessarie. Le iniziative di applicazione del presente comma devono tendere alla prioritaria rivalutazione delle indennità che presentano maggiori differenze.

3. In sede di contrattazione integrativa e nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 2, con priorità per quelle derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 dello stesso articolo, gli enti definiscono le ulteriori iniziative e gli interventi, anche correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali del personale dell'area medica, avendo a riferimento la disciplina dell'area medica del comparto sanità, come previsto dall'art. 94 del C.C.N.L. del 14 aprile 1997.

4. I valori della retribuzione di posizione dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari di cui all'art. 31 dello stesso C.C.N.L. del 10 luglio 1997, possono essere rivalutati negli importi massimi in sede di contrattazione integrativa e nell'ambito delle effettive disponibilità, nel fondo di cui all'art. 2, di risorse aventi carattere di stabilità e di continuità nel tempo.

5. Gli enti garantiscono idonei strumenti formativi al personale dell'area medica, secondo i principi di cui agli articoli 16 e 16-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992, come integrato dal decreto legislativo n. 229/1999 che ha recepito l'istituto della educazione continua in medicina (E.C.M).

6. La disciplina dell'art. 37 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 si applica anche al personale dell'area medica, utilizzando le risorse del fondo di cui all'art. 2, con particolare riferimento alle ulteriori disponibilità accertate in attuazione dei commi 2, 4 e 5. La disciplina del presente comma trova applicazione sino alla ridefinizione organica della materia da parte del C.C.N.L. relativo al quadriennio 2002-2005.

Art. 4.

*Disposizioni per i professionisti*

1. In sede di contrattazione integrativa, la misura percentuale dell'indennità di coordinamento dei professionisti di cui all'art. 19, comma 5, del C.C.N.L. del 10 luglio 1997, può essere rideterminata, tenendo conto della correlazione tra posizione e funzioni, qualora le risorse complessive del Fondo area dei professionisti di cui all'art. 1, aventi carattere di stabilità e di continuità nel tempo, presentino le disponibilità necessarie.

2. Resta confermata la disciplina dell'art. 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976 relativa alla corresponsione delle competenze professionali giudizialmente liquidate.

Art. 5.

*Turnazione del personale della CRI*

1. In sede di contrattazione integrativa, viene valutata la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi dell'area dei professionisti e dell'area medica dell'Ente Croce Rossa Italiana, con particolare riferimento alle ulteriori disponibilità accertate in attuazione della disciplina dell'art. 1, commi 2 e 3, e dell'art. 2, commi 2 e 3, per un adeguato finanziamento del sistema di turnazione.

2. Restano, in ogni caso, confermate le finalità di destinazione dei fondi di cui al comma 1 e i relativi criteri di riparto.

Art. 6.

*Disposizioni per l'Avvocatura*

1. Gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati, dovuti in relazione agli affari legali trattati e conclusi favorevolmente per l'amministrazione, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, ed in armonia con gli analoghi criteri vigenti per l'Avvocatura dello Stato. Restano comunque garantiti i livelli dei compensi professionali derivanti dalla applicazione dell'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, la cui disciplina è confermata sino alla nuova regolamentazione della materia, da adottarsi in ogni caso entro sessanta giorni dalla stipulazione del presente C.C.N.L.

2. Gli enti che stipulino convenzioni onerose ai sensi dell'art. 69, comma 16 della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) per le attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza di altri soggetti privi di avvocature o con avvocature carenti, destinano al finanziamento del Fondo di cui all'art. 1 gli introiti derivanti dalle stesse convenzioni, secondo le indicazioni definite in sede di contrattazione integrativa, fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi. Nel predetto fondo confluiscono altresì i risparmi realizzati dagli enti che riorganizzino la propria attività mediante la creazione di servizi associati di avvocatura in favore di più enti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 5. Le nuove risorse sono destinate alla incentivazione delle prestazioni dei professionisti avvocati e possono essere distribuite con le medesime modalità definite ai sensi del comma 1. Sono altresì corrisposti a titolo di compensi professionali, e con i medesimi criteri, gli importi delle spese di giudizio effettivamente liquidate, in caso di sentenza favorevole per l'ente.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti riconfermano, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 87 del C.C.N.L. 11 ottobre 1996, che nel prossimo rinnovo contrattuale relativo al quadriennio 2002-2005 dovrà essere prioritariamente perseguito l'obiettivo della ricollocazione dei professionisti su due livelli retributivi, con una equilibrata distribuzione del personale sugli stessi livelli.

**F I A L P**
FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI PUBBLICI
*Segreteria Generale*
Tel. 065402029 - Fax 065402538 - www.fialp.org - *E-mail* fialpsg@fialp.org
Via Tiberio Imperatore n.79 - 00145 Roma

Roma 8 gennaio 2003

# DICHIARAZIONE A VERBALE

Il *CSA* della **CISAL-FIALP** (Coordinamento Sindacale Autonomo) decide di sottoscrivere l'accordo **al solo scopo di evitare eventuali possibili futuri contrasti** - che potrebbero limitare la piena tutela degli interessi dei propri rappresentati - **nella gestione ed applicazione dello stipulando contratto.**

Ritiene peraltro di ribadire le osservazioni già espresse al tavolo negoziale, qui appresso sintetizzate.

Il *CSA* della **CISAL-FIALP** lamenta, innanzitutto, che sono stati **disattesi gli impegni assunti dal Comitato di Settore e dall'Aran** - e contenuti nel verbale di conciliazione (propedeutico all'indizione di sciopero) del 21/02/01 presso il Ministero del Lavoro - in base ai quali era stato garantito a questa Organizzazione che, ai fini dello stipulando accordo, si sarebbero **contrattati tutti gli aspetti (ordinamentali - normativi - economici)** relativi alle categorie interessate.

Il *CSA* della **CISAL-FIALP** si rammarica che, nonostante due giornate di sciopero, viceversa - a fronte della mancanza di un nuovo atto d'indirizzo del Comitato di Settore, dell'ostilità del precedente Governo, dell'indifferenza di quello attuale e dell' insipienza dell'Aran - l'ipotesi d'accordo in esame si limita per lo più a recepire, ex art. 2 comma 3 del D.Lgs. n° 165/2001, **la disciplina di istituti contrattuali da confermare**, oltre che a prevedere **mere disposizioni programmatiche** senza la previsione di decorrenze retroattive.

Il *CSA* della **CISAL-FIALP** valuta in ogni caso **positivamente** il **recepimento**, all' interno dell'accordo stesso, di alcune **rivendicazioni** perseguite da questa Organizzazione, quali:
- la disciplina migliorativa e/o innovativa in ordine agli onorari per gli Avvocati (ma solo confermativa per le competenze professionali relative ai Professionisti Tecnici);
- la possibilità d'incremento dei fondi della retribuzione accessoria in relazione all' aumento stabile delle dotazioni organiche;
- la previsione di una remunerazione dell'attività prestata da Professionisti in caso di situazioni di emergenza;
- i probabili incrementi del fondo legati alla possibilità di sinergie e collaborazioni inter Enti.

Il CSA della CISAL-FIALP aveva **preso** comunque atto - nelle fasi conclusive della negoziazione - della **mancanza di volontà** della parte pubblica di disciplinare immediatamente istituti importanti, quali:

- la ricollocazione dei professionisti su due livelli retributivi, con natura di "retribuzione fondamentale" a tutti gli effetti;
- l'assunzione degli **oneri dell'indennità di coordinamento** a carico del **bilancio degli Enti**;
- la **perequazione** dei trattamenti economici dei Professionisti Tecnici con quelli degli Avvocati;
- il rinvio, per i **Medici**, alla contrattazione integrativa di Ente per la ridefinizione dell' inquadramento organico e degli incarichi, con riferimento alla disciplina prevista dal contratto relativo al S.S.N.

Il CSA della CISAL-FIALP era infatti **consapevole**, o almeno auspicava (e auspica), che il futuro contratto 2002-2005 - ricollocato nella rivendicata area di negoziazione dirigenziale - avrebbe consentito di perseverare per il raggiungimento dei giusti obiettivi rivendicativi sopra evidenziati.

Il CSA della CISAL-FIALP si era invece irrigidito, **riservandosi di sottoscrivere** l'**ipotesi** sottoposta alle *OO.SS.* quando, dopo gli estremi inutili tentativi in sede di sottoscrizione dell' ipotesi di accordo, aveva verificato la pervicacia dell'Aran, che si era rifiutata di porre rimedio all' **incoerenza dell'accordo** laddove, <u>a fronte di un contratto a costo zero</u>, <u>prevede</u> tuttavia la **possibilità d'incrementi retributivi per le funzioni di coordinamento** - d' immediata concretizzazione e a carico del fondo comune della retribuzione accessoria - con ripercussioni negative dirette nei confronti di tutti i professionisti non coordinatori, <u>ma rifiuta</u> al tempo stesso l'**omogeneizzazione** (richiesta solo dalla nostra Organizzazione), <u>sia pure programmatica e graduale</u>, dei trattamenti economici dei **Professionisti Tecnici** con quelli degli **Avvocati**, **perpetuando così una disparità per tabulas.**

Il CSA della CISAL-FIALP che ha fortemente voluto il contratto integrativo in esame e che ha responsabilmente condotto la trattativa negoziale fino in fondo, accettandone anche i richiamati risvolti negativi, auspica che il dissenso sopra enunciato possa essere di sprone alle parti contraenti, ed essenzialmente alla parte pubblica, per addivenire ad un accordo più equo, almeno in occasione del Ccnl concernente il quadriennio 2002-2005.

---

p. il CSA di Cisal / Fialp
IL SEGRETARIO NAZIONALE Fialp
- Avv. Franco Quaranta -

## CISL FPS

## DICHIARAZIONE A VERBALE

La CISL/FPS rappresenta l'opportunità di trovare soluzione agli esiti del contenzioso che ha riguardato gli Statistici dell'Inps.

Roma, 8 gennaio 2003

Dott. Rino Tarelli
(Segretario Generale Cisl- FPS)
(firmato)

Dott. Marco Lombardo
(Segretario Generale aggiunto Cisl- FPS)
(firmato)

Dott. Mauro Giuliattini
(Segretario Nazionale Cisl- FPS )
(firmato)

**RDB**

**Rappresentanze sindacali di base**
**Aderente alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.)**

## DICHIARAZIONE A VERBALE

L'O.S. RdB riscontra la grave carenza di sicuri indirizzi qualificanti, anche economici, per tutte le figure professionali del comparto che invece potevano trovare già definizione in questa sede.
Inoltre per l'Area Medica rileva il mancato recepimento dell'equiparazione economica ex assistenti – ex aiuti e la diseguaglianza economica, relativa al rapporto di esclusività, nei confronti dei medici del SSN e di altri medici dello steso comparto, eludendo ancora una volta il recepimento in vigenza dell'art. 13 della L. 222/84.
RdB reputa tuttavia opportuno sottoscrivere il presente Accordo nella considerazione delle possibili aperture in esso delineate, che dovranno trovare attuazione nei propri Enti di appartenenza e conferma nel prossimo CCNL 2002/2005.

Roma, 8 gennaio 2003

Il Segretario Nazionale
ANMI – Fe.M.E.P.A./ RdB
f.to Francesco Ammaturo

**DICHIARAZIONE A VERBALE**

Le sottoscritte OOSS nel sottoscrivere il presente accordo non possono però non evidenziare la grande delusione rispetto alle aspettative.

Ciò tanto in riferimento ai compiti che lo stesso CCNL aveva attribuito alla Commissione paritetica ARAN / OO.SS. all'uopo istituita, quanto soprattutto in considerazione proprio dei lavori svolti in seno a detta Commissione, che avevano consentito di individuare soluzioni appropriate alle principali problematiche poste dalla specificità dell'area dei professionisti e medici del parastato, non risolte dal contratto collettivo 1998-2001 (superamento della rigidità dei Fondi, tendenziale articolazione dell'assetto professionale su due livelli differenziati, contrattualizzazione degli onorari professionali legali e adeguamento normativo delle competenze professionali anche degli altri professionisti, valorizzazione della professione medica in armonia con la disciplina relativa ai medici del SSN, ecc.).

La paradossale lentezza dell'iter delle trattative e l'irrigidimento del Governo e del Comitato di Settore sul reperimento di nuove risorse hanno condotto quindi alla sottoscrizione di un accordo necessitato dalla esigenza di avviare immediatamente le trattative per il rinnovo del CCNL ormai scaduto fin dal dicembre del 2001 e comunque il migliore possibile dato il momento, in particolare se consideriamo ad esempio le opportunità che si possono cogliere con i Contratti Integrativi di Ente, relativi ai professionisti interessati.

La sottoscrizione dell'accordo nei termini evidenziati, cui si è pervenuti per realismo e per senso di responsabilità nei confronti dei lavoratori interessati, ci porta a confermare il più rigoroso impegno a tutela degli interessi della peculiare categoria nell'ambito della imminente tornata di rinnovi contrattuali, per la migliore soluzione delle problematiche rimaste irrisolte.

| FP CGIL | CISL FPS | UIL PA |
|---|---|---|
| Dott.ssa Antonella Morga | Dott. Mauro Giuliattini | Dott. Enrico Matteo Ponti |
| (segretario nazionale) | (segretario nazionale) | (segretario nazionale) |
| firmato | firmato | firmato |

03A00489

# REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

**Scioglimento della «Unione fra i capi famiglia del comune di Riva del Garda - Frazione di Campi (Consorzio boschivo) società cooperativa a r.l.», in Riva del Garda e nomina del commissario liquidatore.**

Con deliberazione n. 1329 del 20 dicembre 2002, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Unione fra i capi famiglia del comune di Riva del Garda - Frazione di Campi (Consorzio boschivo) società cooperativa a r.l.», con sede in Riva del Garda n. 25, ai sensi e per gli effetti cui all'art. 2544 del codice civile, e nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Zambotti, con studio in Arco, via Santa Caterina n. 94/C, essendovi rapporti patrimoniali da definire.

**03A00576**

**Scioglimento della «Cooperativa servizi autotrasportatori società cooperativa a r.l.», in Bolzano**

Con deliberazione n. 1354 del 20 dicembre 2002, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Cooperativa servizi autotrasportatori società cooperativa a r.l.» con sede in Bolzano, via Righi n. 9, ai sensi e per gli effetti cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

**03A00577**

**Scioglimento della «Kinderhort Kleine Elefanten - Kleine Soziale Genossenschaft - Piccola società cooperativa sociale», in Terlano.**

Con deliberazione n. 1353 del 20 dicembre 2002, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Kinderhort Kleine Elefanten - Kleine Soziale Genossenschaft - Piccola società cooperativa sociale», con sede a Terlano (Bolzano), via Siberleiten n. 2, ai sensi e per gli effetti cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

**03A00578**

# REGIONE MOLISE

**Approvazione della variante al piano regolatore territoriale del Consorzio di sviluppo industriale della valle del Biferno di Termoli.**

Il consiglio regionale con deliberazione n. 432 del 29 ottobre 2002 ha approvato la variante al piano regolatore territoriale del Consorzio di sviluppo industriale della valle del Biferno di Termoli.

**03A00561**

# COMUNE DI BAGOLINO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003**

Il comune di Bagolino (provincia di Brescia) ha adottato il 2 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del:

6,5 per mille, aliquota ordinaria;

5,5 per mille, abitazione principale;

e determinare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

2. *(Omissis).*

**03A00347**

# COMUNE DI CASTEL D'AIANO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003**

Il comune di Castel D'Aiano (provincia di Bologna) ha adottato il 20 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di determinare l'aliquota I.C.I. per il 2003 nella misura del 6,5 per mille, per tutti i casi ad esclusione di quelli di seguito elencati;

di determinare l'aliquota I.C.I. per il 2003 nella misura del 3 per mille per le seguenti fattispecie:

*a)* aree edificabili destinate alla realizzazione di insediamenti artigianali e/o industriali comprese nel piano per i nuovi insediamenti produttivi di iniziativa pubblica cedute direttamente dall'Amministrazione comunale.

L'aliquota ridotta spetta dalla data di acquisto per un periodo non superiore ai 3 anni.

Nell'ipotesi di rivendita da parte del soggetto acquirente, nel corso del triennio, l'aliquota ridotta spetta al nuovo proprietario a condizione che la vendita sia stata autorizzata dall'Amministrazione comunale; in tal caso il limite temporale dei 3 anni decorre comunque dalla data di acquisto del primo acquirente.

Nell'ipotesi in cui sull'area oggetto di agevolazione nel termine suddetto fossero ultimati dei fabbricati l'aliquota ridotta spetta anche sui fabbricati limitatamente al periodo residuo;

*b)* fabbricati di nuova costruzione di qualsiasi categoria e da chiunque posseduti per i quali sia comunicato l'inizio lavori nel corso dell'anno a cui si riferisce la delibera della determinazione dell'aliquota.

Sono esclusi gli immobili (aree e fabbricati) rientranti nella lettera *a)*.

L'agevolazione compete anche sull'area edificabile oggetto di utilizzazione edificatoria relativa ai fabbricati suddetti.

L'aliquota ridotta spetta dalla data di inizio lavori per un periodo complessivamente non superiore ai 3 anni.

Nell'ipotesi di cessione nel corso del triennio l'aliquota ridotta spetta anche al soggetto acquirente limitatamente al periodo residuo.

3) di determinare la detrazione per l'abitazione principale in € 124,00 (art. 8, comma 2, decreto legislativo n, 504/1992), confermando quanto già deliberato per il 2002.

*(Omissis).*

**03A00348**

## COMUNE DI CASTELVOLTURNO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castel Volturno (provincia di Caserta) ha adottato il 5 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 sono determinate nelle seguenti misure:

5,5 per mille sulle abitazioni principali;

7 per mille per le abitazioni diverse da quelle principali;

7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni, e la detrazione per l'abitazione principale è determinata in € 154,93.

*(Omissis).*

03A00349

## COMUNE DI CASTREZZATO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castrezzato (provincia di Brescia) ha adottato il 21 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di approvare le tariffe e le aliquote dei tributi e dei servizi comunali per l'esercizio 2003 contenute nell'allegato *a)* alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente alla variazione della detrazione per l'abitazione principale, in materia di I.C.I. da € 103,29 a € 104,00 per consentire sia l'arrotondamento nei versamenti che il rispetto degli equilibri di bilancio;

Allegato *a)* delibera di G.C. n. 106 del 21 novembre 2002:

*(Omissis).*

2) I.C.I. Per l'abitazione principale e per le unità immobiliari equiparate alla stessa (art. 21 regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.) si fissa nel 4,5 per mille l'aliquota e in € 104,00 la detrazione.

Per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, l'aliquota viene fissata nel 6 per mille.

*(Omissis).*

03A00350

## COMUNE DI CREMELLA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cremella (provincia di Lecco) ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille per le abitazioni e per tutti i locali adibiti a box o a posti auto;

2. di confermare in € 103,29 la detrazione d'imposta per la prima abitazione per l'anno 2003;

3. di determinare l'aliquota del 7 per mille per il rimanente patrimonio immobiliare diverso dalle abitazioni.

*(Omissis).*

03A00351

## COMUNE DI CURTAROLO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Curtarolo (provincia di Padova) ha adottato il 12 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di approvare per l'anno 2003 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni:

*a)* 5 per mille per gli immobili adibiti a residenza principale e relative pertinenze;

*b)* 5,5 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per i terreni agricoli, edificabili e per tutti gli altri immobili;

*c)* 7 per mille per gli alloggi non locati;

*d)* detrazione «prima casa» di € 144,61;

*e)* maggiore detrazione «prima casa» di € 232,41 a favore dei:

1. titolari del diritto di proprietà, usufrutto od abitazione sui beni immobili assistiti dal comune in via continuativa nel corso del 2002;

2. soggetti titolari di pensione a basso reddito. Si confermano i limiti di reddito stabiliti nell'anno 2002 opportunamente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT. Attualmente tale indice non è stato ancora definito, sarà cura dell'ufficio tributi, una volta venuto a conoscenza della sua entità, quantificare l'ammontare delle fasce di reddito e pubblicizzarle con le modalità ed i mezzi consueti;

3. titolari del diritto di proprietà, usufrutto od abitazione sui beni immobili nel cui nucleo familiare sono presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% riconosciuti ed attestati da certificazione medica ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Nei casi previsti ai punti 1 e 2 l'unità immobiliare deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso del 2002, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto. Restano escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate A1 - abitazioni signorili, A7 - abitazioni villini, A8 - abitazioni in ville, A9 - castelli, palazzi di pregio artistico e A10 - uffici e studi privati.

I soggetti che intenderanno avvalersi della maggiore detrazione in questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno, inoltre, presentare apposita richiesta nella forma dell'autocertificazione, attestando la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare nei riguardi dei redditi reali sull'unità abitativa a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 2002.

I soggetti che intenderanno avvalersi della maggiore detrazione di cui al punto 3, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno, inoltre, presentare apposita richiesta nella forma dell'autocertificazione, attestando che nel proprio nucleo familiare, residente nell'abitazione eletta a dimora principale, sono presenti dei portatori di handicap.

In tutti e tre i casi detta autocertificazione (i prestampati sono disponibili presso gli sportelli dell'ufficio competente) dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro il mese di giugno 2003 all'ufficio tributi del comune. L'amministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio dell'ulteriore maggiore detrazione.

*(Omissis).*

03A00352

## COMUNE DI CUVIO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003**

Il comune di Cuvio (provincia di Varese) ha adottato il 29 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

6,5 per mille - aliquota ordinaria;

5 per mille - aliquota per i residenti di unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

2 per mille per gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali fra associazioni della proprietà edilizia e dell'inquilinato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, come recepito con delibera di giunta comunale n. 154 del 9 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di legge;

2. di confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di € 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

*(Omissis).*

**03A00353**

## COMUNE DI FORNI AVOLTRI

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003**

Il comune di Forni Avoltri (provincia di Udine) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquote (I.C.I.) come indicato in premessa rispettivamente applicata nella misura del 4,5 per mille per le prime case e del 6 per mille per i rimanenti immobili, nonché di confermare la riduzione dei € 103,29 per le abitazioni principali;

*(Omissis).*

**03A00354**

## COMUNE DI LAINO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003**

Il comune di Laino (provincia di Como) ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di determinare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 504/1992 e dell'art. 3, commi da 53 a 59, legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille;

2. di applicare la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di € 104,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi:

*a)* abitazione di proprietà del soggetto passivo;

*b)* abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

*c)* alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari;

*d)* abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

*e)* abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado);

*f)* abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di mantenere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 53, legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari locate, con contratto registrato prima del 1° gennaio 2003, a soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

*(Omissis).*

**03A00355**

## COMUNE DI MINERBIO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003**

Il comune di Minerbio (provincia di Bologna) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di fissare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a € 103,29 annue e di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ( I.C.I. ) per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille e di diversificare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. a valere per l'anno 2003 nel seguente modo:

7 per mille per le abitazioni non locate, individuate con i principi di cui all'art. 6 del regolamento I.C.I;

5,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze come definito all'art. 18 del regolamento I.C.I.

*(Omissis).*

**03A00356**

## COMUNE DI MONGRANDO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003**

Il comune di Mongrando (Biella) ha adottato il 26 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis)*

1) determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,20 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

2) dare atto che la detrazione per abitazione principale è di € 109,23 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di dare atto che non operano riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 507/92 come sostituito con il comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/96.

**03A00466**

## COMUNE DI MONTERENZIO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Monterenzio (Bologna) ha adottato il 3 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis)*

1. di aumentare, per l'anno 2003, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,8 per mille per gli immobili considerati abitazione principale e quelli a quest'ultima equiparati ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di confermare l'aliquota ordinaria nella misura nel 7 per mille per tutti gli altri immobili;

3. di dare atto che, anche per il 2003, dell'aliquota ridotta del 5, 8 per mille e della detrazione del successivo punto 7 non potranno beneficiare i proprietari o equipollenti delle unità immobiliari adibite ad abitazione e locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale;

4. di confermare che dell'aliquota ridotta del 5,8 per mille e non della detrazione prevista per gli immobili considerati abitazione principale possono usufruire, nel limite di cui all'art. 18 del vigente regolamento *de quo*, le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente;

5. di confermare l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5,8 per mille e della detrazione d'imposta nella misura stabilita per le abitazioni principali in favore dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e sia l'unica sul territorio nazionale per la quale usufruisca di tale tipo di agevolazione;

6. di confermare il beneficio della sola aliquota ridotta del 5,8 per mille e non della detrazione di cui al punto successivo per i proprietari od equipollenti relativamente all'abitazione e relative pertinenze, nel limite di cui all'art. 18 del vigente regolamento o l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli);

7. di prevedere, per l'anno 2003, la detrazione di € 104,00 (lire 201.372) per tutte le abitazioni principali come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

8. di ribadire che la detrazione di cui ai punti 7 e 9 va sottratta dall'imposta dovuta dal soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale per l'immobile si è protratta la destinazione che dà diritto all'agevolazione; qualora la detrazione riguardi più soggetti passivi, questa spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione agevolata si verifica;

9. di prevedere la detrazione totale di € 155,00 (lire 300.122) per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* l'appartamento abitato deve essere l'unico immobile posseduto dal contribuente a titolo di proprietà od altro diritto reale al 1° gennaio 2003;

*b)* aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2002;

*c)* essere in condizione non lavorativa;

*d)* avere un valore massimo d'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di € 6.714,19 (lire 13.000.117);

10. di confermare per l'anno 2003, in sostituzione della riscossione tramite il concessionario della riscossione, la riscossione diretta dell'imposta comunale sugli immobili consentendo l'esecuzione dei versamenti secondo le seguenti modalità: su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, direttamente presso la tesoreria predetta nonché tramite il sistema bancario: il versamento potrà avvenire anche attraverso il sistema «bancomat» o a mezzo carta di credito, qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni.

**03A00467**

## COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pianello Val Tidone (Piacenza) ha adottato il 14 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis)*

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/92, per l'anno 2003, nelle seguenti misure:

aliquota 5,2 per mille: abitazione principale e fattispecie assimilate ai sensi dell'art. 21 del regolamento che disciplina l'applicazione dell'I.C.I. e di applicare altresì all'abitazione principale una detrazione pari a € 103,29, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

aliquota 6,2 per mille: immobili diversi dalle abitazioni principali e fattispecie assimilate;

aliquota 5,2 per mille: abitazioni costruite e non ancora alienate per un periodo di 3 anni dalla fine lavori.

**03A00468**

## COMUNE DI RIVALBA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rivalba (Torino) ha adottato il 28 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis)*

1) di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.:

5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;

6 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di confermare la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale € 103,29;

3) di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 20 del regolamento in materia di I.C.I., approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 22 dicembre 1998 sono equiparate alle categorie principali:

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

*a)* ai genitori e figli;

*b)* al coniuge ancorché separato o divorziato.

**03A00469**

## COMUNE DI SAN VENDEMIANO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Vendemiano (provincia di Treviso), ha adottato il 2 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di determinare per il periodo d'imposta 2003, l'applicazione alle fattispecie imponibili dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dell'aliquota nella misura unica del cinque per mille.

2) di confermare in € 105,00 l'ammontare della detrazione dall'imposta relativa all'abitazione principale come definita nel regolamento comunale per la disciplina dell'imposta e con i criteri ivi esposti.

**03A00470**

## COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Santo Stefano Lodigiano (provincia di Lodi), ha adottato il 30 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2003:

aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale e relativa pertinenza nonché per i terreni agricoli;

aliquota del 6,25 per mille per gli alloggi non locati, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per le aree fabbricabili;

aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

Detrazioni:

€ 103,29 per l'abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. È considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ospiti permanenti in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.

**03A00471**

## COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Savignano sul Rubicone (provincia di Forlì-Cesena), ha adottato il 26 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 2003 le medesime aliquote e detrazioni I.C.I. applicate per l'anno 2002:

aliquota ridotta pari al cinque per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari ad essa equiparate per legge o disposizione regolamentare, e relative pertinenze;

aliquota maggiorata pari al sette per mille per le unità abitative non locate o qualificabili come residenze secondarie, e relative pertinenze;

aliquota ordinaria pari al sei virgola otto per mille per tutti gli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta o maggiorata;

detrazione d'imposta pari ad € 154,94 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

**03A00472**

## COMUNE DI SEMIANA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Semiana (provincia di Pavia), ha adottato il 27 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di stabilire, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

terreni agricoi: 6,90%;

abitazioni e altri immobili diversi dai terreni agricoli: 6,50%;

detrazione prima casa: € 103, 29.

**03A00473**

## COMUNE DI TEORA

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003**

Il comune di Teora (provincia di Avellino), ha adottato il 10 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis)*.

1. di fissare, con decorrenza 1° gennaio 2003, nel mondo le aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

*a)* L'abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;

*b)* altri immobili (abitazioni, aree edificabili, negozi, etc.): 5 per mille;

2. dare atto che con regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) D.C.C. n. 68 del 21 dicembre 1998 si è proceduto a disciplinare ulteriori agevolazioni ed esenzioni così come previsto dall'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

*d)* detrazione abitazione principale: € 103,30.

**03A00474**

## COMUNE DI VALLE LOMELLINA

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003**

Il comune di Valle Lomellina (provincia di Pavia), ha adottato il 2 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis)*.

di determinare e confermare anche per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione prima casa nella misura di € 103,29.

**03A00475**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'estratto dell'U.I.C. - Ufficio italiano dei cambi, recante: «Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche - Modalità di rilevazione di attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282».** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2003).

Al titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 24, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono anteposte le seguenti parole: «Istruzioni U.I.C. n. 2003/1 del 7 gennaio 2003»; inoltre, al primo capoverso del testo, riportato alla pag. 24, seconda colonna, è anteposto il seguente periodo: «Le istruzioni U.I.C. n. 2001/1 del 16 ottobre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001), allegate, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282. Istruzioni U.I.C. RV n. 2001/1 del 16 ottobre 2001.».

**03A00659**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501019/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.